LA SELEZIONE COMPLETA CON I PRINCIPI DI DIRITTO

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
LOCAZIONE - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 8 marzo 2019 n. 6882	La clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativi ai beni locati e al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dall'articolo 53 della Costituzione qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge. Le sezioni Unite hanno così risolto il contrasto sorto in merito alla validità o meno della clausola contenuta in un contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione con cui il locatore pone in capo al conduttore l'onere di manlevarlo da ogni onere, tassa o imposta da lui dovuta in relazione all'immobile locato e, più in genere, al contratto stesso.	Locazioni non abitative: la clausola che obbliga il conduttore a pagare gli oneri sull'immobile non è affetta da nullità È lecita se prevista come parte integrante la misura del canone *Augusto Cirla* Guida al Diritto n. 20/2019
IMMOBILI - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 22 marzo 2019 n. 8230	In tema di compravendita di immobili abusivi, la nullità comminata dall'articolo 46 del Dpr 380/2001 e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell'ambito della nullità testuale del comma 3 dell'articolo 1418 del codice del civile. Viene in rilievo, pertanto, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ad affermarlo sono le sezioni Unite della Cassazione che dirimono così il contrasto sulla nullità per mancata menzione, negli atti tra vivi di trasferimento di edifici, dei titoli edilizi in forza dei quali sono stati costruiti. Per i giudici di legittimità, inoltre, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata dal titolo menzionato. Verrà meno, dunque, il rischio che un atto di trasferimento sia ritenuto nullo qualora emergano delle irregolarità edilizie o urbanistiche, anche successivamente all'atto, togliendo inoltre di mezzo la distinzione tra opere abusive che rendono incommerciabile l'immobile e opere abusive che non ne limitano la commerciabilità.	Vendita di beni immobili: nullo l'atto di trasferimento solo se manca l'indicazione del titolo edilizio abitativo D'ora in avanti compravendite più semplici e sicure *Ruben Pescara e Andrea Presotto* Guida al Diritto n. 21/2019 Immobili abusivi, rischia chi acquista *Angelo Di Sapio e Daniele Muritano* Quotidiano del diritto 26 marzo 2019
PROCESSO TELEMATICO - Corte costituzionale - Sentenza 9 aprile 2019 n. 75	L'articolo 16-*septies* del Dl n. 179/2012, cosiddetto "Decreto crescita", è illegittimo laddove prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. A deciderlo è la Corte costituzionale che si è pronunciata a seguito di in una vicenda che aveva visto eccepire l'inammissibilità di un'impugnazione presentata l'ultimo giorno utile, ma pochi minuti dopo le 21. Per la Consulta la ratio del divieto è la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò però non incide sul mittente al quale, in tal modo, viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che *ex* articolo 155 del codice di procedura civile scade allo spirare della mezzanotte. La conclusione dei giudici di legittimità è cioè che la norma censurata sia incostituzionale per irragionevolezza in quanto recide l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico.	Illegittima la norma che prevede lo slittamento degli effetti della notifica eseguita con modalità digitale Se il Legislatore apre alla tecnologia non può poi arrestarla *Giuseppe Buffone* Guida al Diritto n. 19/2019 Pec, notifiche dopo le 21.00: bocciato il differimento al giorno dopo *Francesco Machina Grifeo* Quotidiano del diritto 10 aprile 2019
CONDOMINIO - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 18 aprile 2019 n. 10934	In tema di condominio, anche se rimasto inerte nei primi gradi di giudizio, il condomino ha diritto di depositare ricorso incidentale tardivo in proprio nel giudizio di legittimità. Ad affermarlo sono le sezioni Unite pronunciandosi così in favore della configurabilità di tale azione giudiziale personale. Per i giudici di legittimità, dunque, il condomino può agire personalmente nonostante l'inerzia nei primi gradi di giudizio, dato che, in caso di lesione dei diritti sui beni comuni, i condomini hanno comunque diritto ad agire in proprio	Sussiste interesse ad agire oppure a resistere del singolo condomino se la contesa è su beni comuni Contraddittorio agevolato dalla regola della rappresentanza *Augusto Cirla* Guida al Diritto n. 24/2019

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
segue: **CONDOMINIO - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 18 aprile 2019 n. 10934**	pur subendo le preclusioni processuali sino a quel momento maturate dal condominio.	Il diritto "pro quota" del singolo condomino resta un punto fermo *Antonio Scarpa* Guida al Diritto n. 25/2019 Beni comuni, azione sempre possibile *Edoardo Valentino* Quotidiano del diritto 23 aprile 2019
FALLIMENTO - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 26 settembre 2019 n. 24068	Il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente a oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati a ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione. A stabilirlo sono le sezioni Unite della Cassazione che, sottolineando la definitività e decisorietà del decreto di esecutività del piano di riparto fallimentare, sciolgono così i dubbi sulla possibilità di fare ricorso alla Suprema corte contro il decreto del tribunale che, affermando l'esecutività del piano di riparto, neghi il diritto all'accantonamento delle somme pretese dal creditore che, pur non ammesso al passivo, rivendichi per un altro titolo la sua pretesa.	Le sezioni Unite dicono sì al ricorso in Cassazione contro l'esecutività del piano di riparto È sempre necessario verificare l'esistenza dell'accantonamento *Giuseppe Finocchiaro* Guida al Diritto n. 43/2019 Esecutività del piano di riparto, sì al ricorso in Cassazione *Patrizia Maciocchi* Quotidiano del diritto 27 settembre 2019
SPESE DI GIUSTIZIA - Corte costituzionale - Sentenza 1° ottobre 2019 n. 217	È illegittimo l'articolo 131, comma 3, del Dpr n. 115/2002 nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. Questa è la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale relativamente alla disposizione del testo unico sulle spese di giustizia tacciata di incostituzionalità dal Tribunale di Roma. La Consulta ritiene pertanto, contrariamente all'indirizzo precedente, che devono essere direttamente anticipati dall'Erario gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I giudici di legittimità eliminano dunque l'istituto della prenotazione a debito per i consulenti di parte, ammettendoli al compenso anticipato a carico dell'Erario.	Liquidazione compensi Ctp per gratuito patrocinio: lo Stato deve anticipare indennità e onorari Avvocati: in cerca del recupero di somme senza lunghe attese *Eugenio Sacchettini* Decisione in linea con la finalità del nuovo istituto *Eugenio Sacchettini* Guida al Diritto n. 43/2019 Gratuito patrocinio, onorari anticipati dallo Stato a periti, notai e custodi *Giovanni Negri* Quotidiano del diritto 2 ottobre 2019
IMMOBILI - Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 7 ottobre 2019 n. 25021	«Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia a oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 del Dpr n. 380/2001 e dall'articolo 40 comma 2 della legge n. 47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 cod. civ., sotto il profilo della «possibilità giuridica», e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio». «In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'articolo 46, comma 5, del Dpr 380/2001 e all'articolo 40 commi 5 e 6 della legge 47/1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o	La divisione di una comunione ereditaria o anche ordinaria deve rispettare la normativa sulla regolarità edilizia Linea dura della Corte sugli edifici realizzati in modo abusivo *Giuseppe Buffone* Guida al Diritto n. 44/2019 Successioni: divisione degli immobili come una vendita *Angelo Busani* Quotidiano del diritto 8 ottobre 2019

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
segue: **IMMOBILI - Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 7 ottobre 2019 n. 25021**	ereditaria) relativa a un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cosiddetta "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cosiddetta "endoconcorsuale") è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi a oggetto edifici abusivi, dall'articolo 46, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dall'articolo 40 comma 2 della legge n. 47/1985». «Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'articolo 713, comma 1, del codice civile di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti». Sono queste le massime con cui, all'esito di una lunghissima sentenza, le Sezioni unite della Cassazione innovano la gran parte della precedente giurisprudenza in materia. Al centro della disamina vi sono la natura giuridica della divisione, l'applicazione della normativa prescritta, a pena di nullità, per gli atti traslativi di beni immobili, la regolarità edilizia dei fabbricati oggetto del contratto.	
PROCREAZIONE ASSISTITA - Corte costituzionale - Sentenza 23 ottobre 2019 n. 221	La coppia *same sex* unita civilmente non ha diritto ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma). Ad affermarlo è la Corte costituzionale dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 12 commi 2, 9 e 10, della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 31 comma 2, 32 comma 1 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu. Il caso in questione riguardava due donne, unite civilmente, che si erano rivolte alla locale azienda sanitaria per accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ricevendo però risposta negativa. Di qui la vicenda giudiziaria con il Tribunale di Pordenone che sollevava questione di legittimità costituzionale ritenendo che, a legislazione invariata, l'accesso alla Pma per le due donne sia vietata in Italia, ma allo stesso tempo dubitando della tenuta costituzionale di tale divieto. La Consulta salvaguardia però la discrezionalità del legislatore: muove dalla considerazione che la Pma tocca, al tempo stesso, «temi eticamente sensibili», in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore».	Il divieto di accesso alla procreazione assistita per le coppie *same-sex* non è incostituzionale Su temi etici e morali il legislatore mantiene ampia discrezionalità *Giuseppe Buffone* Guida al Diritto n. 2/2020
NULLITÀ - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 4 novembre 2019 n. 28314	«La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23 comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 (Tuf), può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro». Questo è il principio di diritto con il quale le sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione dell'esatta determinazione degli effetti e delle conseguenze giuridiche dell'azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi dall'accertamento del difetto di forma del contratto quadro, e in particolare dell'estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente. Per la Suprema corte, in sostanza, la nullità di cui all'articolo 23 del Tuf può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore, ma l'intermediario può contrastare l'uso selettivo delle nullità da parte del cliente appellandosi al principio di buona fede.	Contratti di investimento: solo l'investitore può sollevare nullità per difetto di forma scritta e gli effetti sono a suo vantaggio Eccezione di buona fede se la domanda colpisce alcuni ordini di acquisto *Francesco Mazzini* Guida al Diritto n. 4/2020 Intermediazione: la mancanza di forma scritta gioca a favore dell'investitore *Giampaolo Piagnerelli* Quotidiano del diritto 5 novembre 2019

DECISIONE	CONTENUTO	PER APPROFONDIRE
RESPONSABILITÀ MEDICA - Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 11 novembre 2019 n. 28985	La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (per non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, se, a causa del *deficit* informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute. A specificare questi principi è la Cassazione con una sentenza in tema di responsabilità medica in cui si è riconosciuto il danno per una donna sottoposta a radioterapia più intensa visto il pregresso risultato con applicazione meno intensa. Nella lunga sentenza la Suprema corte fa una attenta analisi di tutte le possibili situazioni che possono determinarsi in relazione a una omessa o insufficiente informazione e ne individua cinque: 1) risarcimento limitato al solo danno alla salute subito dal paziente; 2) indennizzo esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione; 3) risarcimento della differenza tra il maggior danno biologico per l'intervento e la pregressa situazione patologica; 4) nessun risarcimento; 5) indennizzo se il paziente allega insufficiente informazione.	Rc sanitaria, il nuovo decalogo sui risarcimenti *Filippo Martini* La rassegna delle massime di San Martino 2019 *Mario Finocchiaro* Guida al Diritto n. 49-50/2019 Consenso informato: ricade sul paziente l'onere di provare che ha opposto rifiuto Informazione giusta: diritto fondamentale di chi è ammalato *Marco Rodolfi* Guida al Diritto n. 1/2020 Cinque le situazioni che si possono avere con l'inadempimento *Marco Rodolfi* Guida al Diritto n. 1/2020 Danno differenziale da errore medico, ecco come calcolare i risarcimenti *Filippo Martini* Quotidiano del diritto 18 novembre 2019